ORIGINALE

N. 822/14 R.G. notizie di reato
N. 4419/14 R.G. Tribunale

N. 594/16 Reg. Sentenze
Data del Deposito: 30 APR 2016
Data di Irrevocabilità: _____
N. _____ Reg. Esec.
N. _____ Reg. Rec. Crediti
Iscrizione nel SIC il _____

TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di **Monza** - in composizione monocratica - in persona del giudice **dott. Silvia PANSINI** all'udienza del **17/02/2016**, ha pronunciato e pubblicato **mediante lettura del dispositivo** la seguente

SENTENZA

nei confronti di:
S... M... nato a) il e residente a
in via
Difeso di fiducia dall'avv. Lelio CETIZZA del Foro di Monza presente

LIBERO PRESENTE

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 137 5°comma del D. L.vo 152/06 perché, nella sua qualità di Titolare della società "L ", sita in ( ) via , nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali derivanti dall'attività di lavaggio indumenti con lavatrici industriali, superava i valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del predetto decreto relativamente alla sostanza "Zinco" rilevato nella concentrazione di 1,28 mg/l (limite di tabella 1 mg/l)nel punto "Uscita Finale".
In ( ) il

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero: mesi tre di arresto e 3.000 euro di ammenda

La difesa: assoluzione ex art. 530 cpv. in sub. minimo pena

La Parte Civile rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo BERTACCO del Foro di Milano: come da conclusioni scritte e nota spese

MOTIVAZIONE

In data 8 ottobre 2013 veniva effettuato un sopralluogo presso il L , sito in) via che effettua attività di lavaggio indumenti con lavatrici industriali, veniva effettuato un campionamento e veniva riscontrato il superamento del valore dello zinco consentito nelle acque reflue di 0,28 mg/l (la concentrazione trovata era pari a 1,28 mg/l e 1 mg/l è il limite consentito).

Le prove assunte ed acquisite hanno consentito di concludere per un giudizio di non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto contestatogli che ha condotto, dunque, all'assoluzione dell'imputato con la formula di cui all'art. 131 bis c.p., introdotto con la legge 28 aprile 2014 n. 67.

Alla luce delle risultanze processuali e, specificamente, di quanto oggettivamente emergente da tutta la documentazione depositata in atti e dalle dichiarazioni rese dai testi di causa, deve effettivamente ritenersi che i limiti di tollerabilità con riferimento ai parametri dello zinco, siano risultati superati e non conformi alle previsioni di legge e tale conclusione oggettivamente osservata risulta integrare il contestato reato.

Tuttavia si è ritenuta la valenza scriminante della occasionalità del fatto e della sua particolare tenuità, direttamente derivante dal minimo ed occasionale superamento del limite previsto nella tabella.

Tale valutazione è apparsa corroborata dalla deposizione della teste F Mi responsabile del settore che si occupa del controllo degli scarichi industriali e del rilascio dei pareri tecnici di Brianzacque.

L'imputato ha dichiarato che non era presente al momento del sopralluogo in questione e di essersi molto preoccupato dell'esito perché mai precedentemente i controlli avevano evidenziato anomalie.

Ha quindi chiamato l'Ente addetto ai controlli per capire cosa potesse essere successo, poi ha chiamato i fornitori dei suoi macchinari e ha cercato le schede tecniche dei detersivi che vengono utilizzati per cercare di capire da dove potesse essere uscito lo zinco, metallo che non viene utilizzato nell' attività, che non è presente nei detersivi e che non viene normalmente prodotto. Tutti hanno escluso che la sua attività possa produrre zinco.

Conseguentemente all'imputato è venuto il dubbio che nello scarico in questione convergano acque reflue anche provenienti da altre fonti – dubbio che la risposta a tale quesito inviata all'imputato dalla E I spa in data , in atti, alimentava – ma l'istruttoria svolta ha escluso un'ipotesi del genere.

Una possibile spiegazione l'ha fornita, invece, la stessa teste F quando ha detto di concordare sul fatto che la produzione di zinco non dipende dagli impianti di lavanderia industriale della ditta dell'imputato, quanto piuttosto – probabilmente – dal fatto di aver lavato merci che sono arrivate dall'esterno contaminate perché "*è chiaro che nel momento in cui si*

lavano merci che arrivano dall'esterno, se arriva qualcosa che in qualche modo è contaminato può sfuggire qualcosa" (pag. 11 ud. 3.2.2016).

Si può dunque ritenere l'occasionalità del fatto, poiché il superamento del parametro di zinco rilevato nel corso del controllo di cui al presente giudizio è risultato essere l'unico superamento osservato nei confronti di un'azienda che presentava livelli di adeguatezza degli strumenti di depurazione tali da non dover essere particolarmente attenzionata dall'organo di controllo (così testualmente la teste F).

Il parametro superato, peraltro, non risultava tra quelli di maggior importanza e di maggior controllo in relazione ad un'attività di autolavaggio ove i parametri critici sono riferiti ai tensioattivi e agli oli minerali, che non hanno fatto riscontrare superamenti (così sempre la teste F).

Il minimo ed occasionale superamento del parametro dello zinco è indice di una particolare tenuità del fatto in contestazione, e particolarmente esigua deve ritenersi la violazione e significativamente poco rilevante l'offesa, tanto che, alla luce dei *principi generalissimi di proporzione e di economia processuale*, può ritenersi causa di non punibilità, concorrendovi le altre condizioni (il limite edittale appare rispettato essendo fissato nell'arresto fino ad anni due unito a pena pecuniaria) e gli altri requisiti di applicabilità di cui si è già dato conto.

Alle indicazioni che precedono deve poi aggiungersi l'incensuratezza dell'imputato, fatto che induce ad una valutazione non solo di unicità del fatto contestato ma altresì di unicità di qualsiasi condotta *contra legem* dello stesso.

Da quanto sopra detto consegue l'assoluzione dell'imputato in quanto non punibile perché il fatto, pure accertato, è risultato particolarmente tenue, come previsto dall'art. 131 bis c.p.

P.Q.M.

Visti gli artt. 530 c.p.p. e 131 bis c.p.

assolve

S M dal reato a lui ascritto perché non punibile per la particolare tenuità del fatto.

Riserva la motivazione nei 90 giorni

Monza, 17 febbraio 2016

IL GIUDICE
dott. Silvia PANSINI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI, 30 APR 2016
IL CANCELLIERE